



Risposta del Giurista Luca Benci all'interpello del collegio IPASVI di Pisa sul seguente quesito:

Quale la responsabilità dell'infermiere nell'allontanamento non autorizzato del reparto da parte di un paziente

Il quesito posto alla base di questo parere – quale responsabilità abbia un infermiere nel caso di un paziente che si allontana dal reparto – è strettamente connessa alla c.d. “presa in carico” (terminologia professionale) del paziente e al contenuto della c.d. “posizione di garanzia” (terminologia giuridica).

Andiamo per gradi: quando un paziente entra in un reparto viene preso in carico da uno o più infermiere che, in relazione al grado di autosufficienza, deve garantire a lui, nei limiti del prevedibile e del prevenibile, l'integrità fisica.

L'infermiere però non è più, come lo era nei manicomi, un “custode” del paziente anche se mantiene una certa responsabilità sull'incolumità del paziente in relazione alle sue condizioni e ai suoi bisogni di assistenza. In questo caso l'infermiere ha la c.d. posizione di garanzia: si rende cioè garante dell'incolumità nei confronti di un paziente che non è in grado di garantirselo.

La responsabilità è però limitata. La giurisprudenza la subordina a due concetti chiave del diritto penale: la prevedibilità e la prevenibilità dell'evento. Se un evento è prevedibile e prevenibile c'è responsabilità infermieristica, altrimenti no.

La prevenibilità è relativa alle condizioni del paziente, alla sua diagnosi, al grado di autosufficienza, alle misure esigibili da porre in essere in relazione alla valutazione del paziente ecc.



La prevenibilità è riscontrabile in seguito alle condizioni della struttura, alla dotazione organica del personale, alle criticità dell'organizzazione ecc.

L'infermiere può essere chiamato a rispondere di lesioni personali – nel caso che il paziente abbia danni su se stesso - e di omicidio colposo in caso di morte.

E' chiaro che stiamo parlando di pazienti che si allontanano senza una chiara precisa volontà di farlo, ma stiamo parlando dei pazienti che si allontanano non essendo *compos sui*. In questo ultimo caso non riscontriamo un paziente che esprime una reale volontà di allontanarsi e di non essere curato: l'allontanamento è relativo alla confusione del soggetto.

I pazienti più critici, dal punto di vista della volontà, sono i pazienti anziani confusi e talune categorie di pazienti psichiatrici.

Diverso è il paziente che si allontana – senza autorizzazione anche lui - per motivi personali, per disistima o polemica nei confronti della struttura o altri motivi. In questo caso non sussistono responsabilità per l'incolumità del paziente da parte dell'infermiere in quanto è una situazione che esprime una libera e insindacabile scelta.

In conclusione: il momento fondamentale è relativo alla presa in carico del paziente, alla sua valutazione e ai suoi bisogni. L'assistenza – e quindi la responsabilità – vengono parametrate in relazione proprio alla valutazione e al piano di assistenza relativo.

Luca Benci